

LE DECORRENZE**Le modifiche
al debutto
da giovedì**

Guido Camera > pagina 6

Le decorrenze. Immediatamente operativi numerosi interventi sulla procedura

Da giovedì al via le prime misure con nuovi tempi alla prescrizione

di **Guido Camera**

Gli interventi sul Codice penale e sul Codice di procedura penale contenuti nella legge 103/2017 che entra in vigore giovedì prossimo sono suddivisi tra misure immediatamente operative e temi sui quali il governo è chiamato a intervenire con futuri decreti legislativi. Tra le novità della riforma penale con le quali gli operatori dovranno da subito misurarsi, quella di cui si è più discusso è la riforma della prescrizione, che viene modificata con tre diversi interventi.

Il primo, che riguarda tutti i reati, è la sospensione della prescrizione in caso di condanna. Si tratta di una norma di diritto sostanziale, che non ha effetto retroattivo. La novella comporta il "congelamento" della prescrizione per un periodo massimo di 1 anno e 6 mesi tra il termine che il giudice si riserva per il deposito della sentenza di condanna in primo grado e il dispositivo della sentenza di appello. Identico periodo di sospensione decorre tra il termine per il deposito della sentenza di condanna in appello e il dispositivo della sentenza di Cassazione, arrivando così a un tetto massimo complessivo di 3 anni.

Il periodo di sospensione della prescrizione non si conta in caso di esito favorevole del grado di giudizio successivo.

La prescrizione si allunga in modo specifico per corruzione (in tutte le sue forme), induzione indebita e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il prolunga-

mento opera in presenza di più atti interruttivi - tra i quali esordisce l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero - consentendo un aumento fino alla metà (prima era di un quarto) del tempo necessario a prescrivere.

Si espande anche la prescrizione dei maltrattamenti in famiglia e dei reati sessuali su minori. Se l'azione penale è stata già esercitata quando la vittima è minore, il termine scatta dalla data di acquisizione della notizia criminis: altrimenti decorre dal giorno in cui la vittima diventa maggiorenne.

Tra le novità da subito efficaci c'è poi l'estinzione dei reati procedibili a querela di parte per condotta riparatoria, anche in presenza di offerta reale non accettata dalla persona offesa. Subito in vigore anche gli aumenti di pena per rapine, estorsioni, furti in abitazione o con strappo e scambio elettorale politico-mafioso.

Una novità molto criticata - per i limiti al diritto di difesa - è l'aumento dei casi di partecipazione a distanza al procedimento degli imputati e dei testimoni detenuti, rimessi alla discrezionalità del giudice.

Muta il ruolo del procuratore generale nelle indagini preliminari: deve controllare il rispetto dei termini di durata da parte del pubblico ministero, disponendo l'avocazione in caso di sua inerzia alla loro conclusione. Nella stessa fase si ampliano i diritti della persona offesa.

Il nuovo rito abbreviato comporta la rinuncia a eccepire incompetenza per

territorio, inutilizzabilità non patologiche e nullità non assolute.

Cambiano le impugnazioni: torna il concordato in appello; ci vuole più specificità nei motivi di impugnazione; diventano inammissibili i ricorsi per Cassazione firmati personalmente dall'imputato; diminuiscono le formalità per dichiarare inammissibili i ricorsi per Cassazione; aumentano le sanzioni pecuniarie per i ricorsi per Cassazione inammissibili.

Accanto alle novità immediatamente operative, ce ne sono altre che lo saranno una volta attuate le deleghe.

La principale - che dovrà essere attuata a breve (3 mesi) - riguarda le modifiche alla disciplina delle intercettazioni: è una delega molto ampia, il cui obiettivo è aumentare il rispetto dell'esigenza di riservatezza degli indagati senza sacrificare la tutela del diritto all'informazione. Più specifica è invece la delega sull'utilizzo del "catturatore-spia", volta a evitare abusi di un mezzo di ricerca della prova molto invasivo.

Maggiore respiro (un anno) invece per l'attuazione delle deleghe riguardanti la riforma dell'ordinamento penitenziario e delle misure di sicurezza, ulteriori misure di semplificazione delle impugnazioni e la revisione della disciplina del casellario giudiziale, che dovrà tutelare i dati personali nel contempo agevolando l'accesso delle pubbliche amministrazioni ai dati giudiziari quando è necessario per l'esercizio della funzione pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



COSA ENTRA IN VIGORE DA SUBITO

Codice penale

- congelamento del corso della prescrizione in caso di sentenza di condanna
- aumento del termine di prescrizione per: corruzione propria, impropria e in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- priorità nella formazione dei ruoli delle udienze nei processi per: concussione, corruzione propria, in atti giudiziari e di incaricato di pubblico servizio; induzione indebita a dare o promettere utilità; peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione alla corruzione di funzionari Ue, di Stati Esteri, della Corte Penale internazionale
- decorrenza della prescrizione, in caso di maltrattamenti e reati sessuali in danno di minori, dal giorno del compimento del 18esimo anno di età della vittima o, se l'azione penale è esercitata prima, dal momento di acquisizione della notizia di reato
- estinzione dei reati procedibili a querela a seguito di condotte riparatorie del danno
- inasprimenti di pene per: scambio elettorale politico-mafioso; furto in abitazione e con strappo, rapina, estorsione

Codice di procedura penale

- ampliamento dei diritti della persona offesa nelle indagini anche in relazione all'opposizione alla richiesta di archiviazione
- stretta sul rispetto dei tempi delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero
- avocazione obbligatoria delle indagini in caso di inerzia del pubblico ministero alla scadenza del termine delle indagini
- elezione del domicilio presso il difensore di ufficio solo con il suo consenso
- possibilità per il giudice di differire del diritto di colloquio del difensore

con l'assistito detenuto solo per alcuni gravi delitti

- competenza della Corte di Appello, e non più della Cassazione, a decidere delle impugnazioni contro le sentenze di non luogo a procedere in udienza preliminare
- riforma del giudizio abbreviato
- stretta sui ricorsi per Cassazione contro le sentenze di patteggiamento
- aumento dei casi di partecipazione a distanza dell'imputato al dibattimento
- maggiore rigore nella valutazione dello stato di incapacità dell'imputato a partecipare al procedimento
- modifica alla procedura di correzione degli errori materiali
- determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva di quella detentiva in proporzione alla condizione economica dell'imputato e del suo nucleo familiare
- motivazione delle sentenze più rigorosa nella valutazione della non attendibilità delle prove contrarie
- riforma delle impugnazioni: reintroduzione del concordato in appello; maggiore specificità dei motivi di impugnazione; inammissibilità del ricorso per Cassazione firmato personale dall'imputato; minori formalità per dichiarare inammissibili i ricorsi per Cassazione; aumento delle sanzioni pecuniarie per ricorsi per Cassazione inammissibili
- rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sempre obbligatoria in caso di appello del pubblico ministero contro sentenza di assoluzione per motivi attinenti la prova dichiarativa;
- reintroduzione della discussione orale dei ricorsi per Cassazione relativi a misure cautelari reali
- attribuzione alla Corte di Appello, e non più alla Cassazione, della competenza a decidere la rescissione del giudicato